



Unione europea
Fondo sociale europeo



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



FONDO PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA COOPERATIVISTICO IN SARDEGNA

POR FSE 2007 - 2013

Direttive di Attuazione II Istanza



Indice

Art. 1 – Obiettivi e finalità del Fondo	3
Art. 2 – Riferimenti normativi e definizioni	4
Art. 3 – Soggetti Destinatari e Piano di investimento	8
Art. 4 – Casi di esclusione	8
Art. 5 – Settori di Attività Economica	9
Art. 6 – Spese Ammissibili	10
Art. 7 – Caratteristiche del Finanziamento	10
Art. 8 – Presentazione delle domande	12
Art. 9 – Istruttoria delle Domande	13
Art. 10 – Criteri di Selezione	14
Art. 11 – Concessione del prestito partecipativo ed obblighi del Destinatario	15
Art. 12 – Erogazione del prestito partecipativo	16
Art. 13 – Incasso e recupero del prestito partecipativo	16
Art. 14 – Monitoraggio e verifiche	17
Art. 15 – Revoca	17



Art. 1 –Obiettivi e finalità del Fondo

La Regione Sardegna, in attuazione della DGR 50/24 del 21 dicembre 2012, successivamente modificata con DGR 18/08 del 20 maggio 2014, ha costituito un Fondo di capitale di rischio ai sensi dell'art. 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e ss.mm.ii. denominato "Fondo per lo sviluppo del sistema cooperativistico in Sardegna" (di seguito Fondo), finalizzato a supportare il processo di capitalizzazione e rafforzamento delle cooperative operanti nel territorio sardo.

Per Fondo di capitale di rischio si intende un Fondo finalizzato all'erogazione di finanziamenti equity e quasi-equity ad imprese nelle fasi iniziali della loro crescita (fasi seed, start-up e di espansione).

Come specificato nel successivo art. 7, il Fondo opera tramite la concessione di prestiti nella forma tecnica del prestito partecipativo.

Il prestito partecipativo è uno strumento finanziario che consente alla società cooperativa di ottenere, sin dall'inizio, le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione di un programma di investimento che deve prevedere obbligatoriamente anche l'incremento del livello di capitalizzazione della cooperativa.

Il prestito partecipativo si configura tecnicamente come un'anticipazione dell'equity, in quanto, contestualmente alla stipula del contratto, i soci della cooperativa devono assumere l'obbligo del rimborso in linea capitale della somma erogata alla società cooperativa sotto forma di prestito partecipativo.

I soci della cooperativa assumono anche l'obbligo di deliberare l'aumento del capitale sociale e/o di costituzione di una riserva da iscrivere nel patrimonio netto con la denominazione "Riserva in conto capitale" di importo almeno pari a quello del prestito partecipativo.

L'incremento della capitalizzazione (sotto forma di aumento del capitale e/o di Riserva in conto capitale) si concretizzerà gradualmente nel tempo all'atto del rimborso in linea capitale da parte dei soci della cooperativa della somma erogata alla società cooperativa sotto forma di prestito partecipativo.

Con la DGR 52/28 del 28 ottobre 2015 e con il conseguente Accordo di finanziamento stipulato in data 21.03.2016 è stata rimodulata la dotazione finanziaria del Fondo e si è disposto di potenziare il suo raggio d'azione attraverso interventi innovativi incentrati sul Workers Buy-Out (WBO).

Il Fondo si articola quindi in due azioni:

- a) azione incentrata sull'erogazione di prestiti partecipativi a imprese cooperative, anche neo-costituite, o costituende;
- b) azione Workers Buy-Out (WbO) volta alla realizzazione degli interventi diretti a favorire la possibilità, accordata ai dipendenti di imprese a rischio di interruzione dell'attività, come di seguito definite (per le quali risulti necessario rafforzare la capitalizzazione e garantire la continuità aziendale date le condizioni di contesto), di costituire una cooperativa e di entrare, attraverso il rimborso graduale dei prestiti erogati dal SIF, nella compagine societaria.



Art. 2 – Riferimenti normativi e definizioni

Le presenti Direttive di Attuazione sono adottate in coerenza e attuazione dei seguenti atti normativi e deliberativi:

- Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 Giugno 2014 con particolare riguardo all'articolo 14 e all'Allegato n. 1 e Carta degli aiuti a finalità regionale valida dal 1 luglio 2014 al 31 dicembre 2020 e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 Dicembre 2013, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'UE agli aiuti "de minimis";
- Regolamento (UE) 1310/2011 del 13 dicembre 2011 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti rimborsabili e l'ingegneria finanziaria e alcune disposizioni relative alla dichiarazione di spesa;
- Regolamento (UE) 1236/2011 del 29 novembre 2011 che modifica il Regolamento (CE) 1828/2006 per quanto riguarda gli investimenti mediante strumenti di ingegneria finanziaria;
- Nota di orientamento su strumenti di ingegneria finanziaria ai sensi dell'art. 44 del Regolamento (CE) 1083/2006 del 21 febbraio 2011 della Commissione Europea Direzione Regionale Politica Regionale (COCOF_10-0014-04-EN e successiva modificazione COCOF_10-0014-05-EN);
- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/2006;
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999, e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e ss.mm.ii.;
- DPR 196/2008 che definisce, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006, le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013, e ss.mm.ii.;
- Programma Operativo Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo 2007/2013 ("POR FSE"), approvato dalla Commissione CE con Decisione C(2007) 6081 del 30.11.2007, modificato con Decisione C(2012)2362 del 03.14.2012, di cui si è preso atto con D.G.R. n. 23/2 del 29/5/2012; successivamente modificato con Decisione C(2013) 4582 del 19.7.2013, di cui si è preso atto con D.G.R. 48/12 del 16.10.2013; e ulteriormente modificato, da ultimo, con Decisione C(2015) 8883 del 8.12.2015, di cui si è preso atto con D.G.R. 67/28 del 29.12.2015;
- D.G.R. n. 52/28 del 28.10.2015 su "Rimodulazione concernenti gli Strumenti di Ingegneria Finanziaria e orientamenti sulle modalità di programmazione delle risorse";

- D.G.R. n. 31/2 del 17.06.2015 (e Allegato 1), recante il Programma degli interventi da avviare nell'annualità 2015, e in particolare all'obiettivo specifico 2.7.2 "Sostegno al settore cooperativistico", per quanto concerne la sperimentazione e il sostegno sul piano creditizio di "esperienze di workers buy-out, attraverso incentivi alla creazione di cooperative tra lavoratori di aziende in crisi, finalizzate alla continuazione delle attività di impresa";
- DGR n. 50/24 del 21/12/2012 di costituzione del Fondo come parzialmente modificata dalla DGR n. 18/08 del 20/05/2014 e dalla 31/17 del 2014;
- Accordo di finanziamento del Fondo sottoscritto dall'Autorità di gestione del POR FSE e dalla SFIRS SpA in data 16/05/2013 e modificato, da ultimo, in data 21.03.2016;
- Piano operativo del Fondo, nella versione approvata dall'Autorità di Gestione in data 21.03.2016.

Ai fini delle presenti Direttive si applicano le definizioni di seguito elencate:

- **Microimpresa:** è definita come un'impresa unica che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, come stabilito nell'Allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014.
- **Piccola impresa:** è definita come un'impresa unica che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuale non superiori a 10 milioni di euro, come stabilito nell'Allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014.
- **Media impresa:** è definita come un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, come stabilito nell'Allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014.
- **Grande impresa:** impresa che non soddisfa i criteri di cui all'Allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014, il cui organico sia superiore a 250 persone, il cui fatturato annuo sia superiore rispettivamente a 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo sia superiore a 43 milioni di euro
- **Impresa in difficoltà:**

impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni

soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfisi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

- **Società cooperative:** si intendono, a norma dell'articolo 2511 del codice civile, le società dedite alla produzione di beni o servizi dove lo scopo comune non è il profitto, ma quello mutualistico che consiste nel vantaggio che i soci conseguono grazie allo svolgimento della propria attività, invece che con terzi, direttamente con la società.
- **Attività connesse:** sono le azioni connesse agli interventi finanziati nell'ambito del "Fondo per lo sviluppo del sistema cooperativistico", ritenute propedeutiche e rilevanti al raggiungimento degli obiettivi del Fondo stesso.
- **Welfare:** si considerano le attività ricadenti nei settori ATECO 88.
- **Equity:** si intendono i mezzi propri di un'impresa; contabilmente il termine è associato anche alla macroclasse Patrimonio netto, iscritta nel passivo dello stato patrimoniale.
- **Seed capital:** si intende il finanziamento, prima della fase start-up, concesso per studiare, valutare e sviluppare un progetto iniziale.
- **Start up capital:** si intende il finanziamento concesso a imprese che non hanno ancora venduto il proprio prodotto o servizio a livello commerciale e non stanno ancora generando profitto, per lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale.
- **Business Plan:** piano di investimento finalizzato all'espansione della Società Cooperativa.
- **Investimenti innovativi, tecnologie dell'informazione e della comunicazione:**
 - a) realizzazione o acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;
 - b) realizzazione o acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;
 - c) realizzazione o acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione di documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;
 - d) realizzazione o acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere a), b), e c);

- e) acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive;
- f) realizzazione o acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale;
- g) realizzazione o acquisizione di impianti destinati al riciclo delle acque di processo;
- h) realizzazione o acquisizione di impianti per la produzione di energia termica o elettrica, da fonti rinnovabili (esclusi gli impianti eolici).

In ogni caso per investimento innovativo si intende il macchinario inteso come sistema completo senza distinzione della componente elettronica e/o di software.

- **Temporary manager:** è un professionista (manager) altamente qualificato, che abbia maturato comprovate e significative esperienze di almeno 5 anni nel campo della conduzione di aziende, al quale devono essere attribuite deleghe specifiche, obiettivi e tempi predeterminati, che gli consentiranno di gestire l'accelerazione del cambiamento e dell'innovazione nell'impresa. L'intervento del T.M. avrà carattere temporaneo, sino ad un massimo di 18 mesi, affiancando o sostituendo il management aziendale.
- **Dipendenti delle imprese a rischio di interruzione dell'attività:** questa locuzione è circoscritta ai dipendenti (a rischio di perdita del proprio lavoro, o che hanno perso il proprio lavoro, percettori di ammortizzatori sociali) dell'impresa che si trovi in una situazione contingente di crisi; l'operazione disciplinata dal presente Accordo, per quanto concerne l'azione tesa a supportare interventi di WbO, prevede di supportare la costituzione di imprese cooperative, i cui soci siano, almeno per la maggioranza assoluta, gli stessi dipendenti dell'impresa "a rischio di interruzione dell'attività".
- **Impresa a rischio di interruzione dell'attività:** indica lo status in cui venga eventualmente a trovarsi un'impresa, durante il proprio ciclo di vita, che comprende diverse situazioni. Più precisamente, con la locuzione "impresa a rischio di interruzione dell'attività", ai fini del presente Accordo, si intende identificare quelle imprese che attraversano una particolare situazione di difficoltà contingente, tale da porre a rischio la prospettiva della continuazione dell'attività. L'impresa a rischio di interruzione dell'attività presenta quindi un'instabilità della redditività in grado di riverberarsi tangibilmente sui principali indici di bilancio dell'impresa stessa, sia dal versante del conto economico che dello stato patrimoniale. In tale fattispecie può essere ricompresa anche la casistica del cosiddetto "cambio generazionale", nel caso in cui un imprenditore sia in età avanzata e privo di eredi cui demandare la prosecuzione dell'attività aziendale.
- **Workers Buy-Out (WBO):** fenomeno che rientra tra i meccanismi che realizzano la partecipazione dei dipendenti nell'impresa in cui lavorano, comportando dunque un cambio nella proprietà dell'azienda che consiste nell'acquisizione e/o gestione di un'impresa, generalmente in crisi, da parte dei propri dipendenti (dirigenti e/o impiegati e/o operai).



Art. 3 – Soggetti Destinatari e Piano di investimento

1. Sono destinatarie dell'intervento secondo le presenti Direttive di Attuazione II istanza le Società Cooperative, anche neo-costituite, o costituende, con sede operativa in Sardegna, che presentino un piano di investimenti accompagnato da un processo di capitalizzazione della cooperativa.

Per quanto attiene il sostegno a operazioni di “Workers buy-out” (Wbo) sono destinatarie dell'azione le imprese cooperative, costituite o costituende, i cui soci sono dipendenti di imprese a rischio di interruzione dell'attività (nell'accezione esplicitata nelle definizioni che introducono al presente documento”). **Più precisamente, le compagini societarie delle imprese cooperative dovranno essere composte per la maggioranza assoluta dai dipendenti delle imprese a rischio di interruzione dell'attività; tali imprese cooperative dovranno operare in un settore economico identificato dalla classificazione ATECO 2007 con il medesimo codice cui faceva riferimento l'attività di impresa dell'azienda di origine.**

2. Il piano di investimenti deve essere coerente con gli obiettivi di espansione della Società in termini di aumento della capacità produttiva, produzione di nuovi prodotti o modifica di quelli esistenti, ecc. e potrà prevedere investimenti innovativi, investimenti diretti allo sviluppo delle competenze interne anche con l'inserimento di un Temporary manager e piani di marketing e internazionalizzazione. La funzionalità, l'organicità e la sostenibilità tecnica ed economica finanziaria del Piano sarà oggetto di valutazione ai sensi del successivo articolo 9.

Art. 4 – Casi di esclusione

Come previsto dai Regolamenti comunitari vigenti e in coerenza con quanto previsto dal PO FSE 2007/13, sono escluse le imprese operanti nei seguenti settori:

- a) pesca e acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- b) produzione primaria di prodotti agricoli;
- c) trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,
- d) attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Sono altresì escluse:

- le imprese che svolgono attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco (ATECO 2007, Sezione R divisione 92);
- le imprese che svolgono attività di organizzazioni associative previste dall'ATECO 2007, Sezione S divisione 94;

- le imprese che svolgono attività connesse all'industria carbonifera cui al Regolamento (CE) n. 1407/2002;
- le cooperative e/o i soci delle stesse obbligati alla restituzione del capitale finanziato, che abbiano avuto protesti per assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari negli ultimi cinque anni, salvo che entro il termine dell'attività istruttoria abbiano proceduto al pagamento del titolo protestato ed abbiano presentato domanda di riabilitazione al Tribunale/ovvero sia stata avviata la procedura di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti istituito presso il Registro delle Imprese. Nel caso di assegni protestati il cui pagamento è avvenuto prima dei 12 mesi previsti dalla normativa per l'avvio della procedura di cancellazione, dovrà essere dimostrato il pagamento attraverso una liberatoria rilasciata dal creditore sotto forma di dichiarazione sostitutiva con allegata contabile bancaria;
- le cooperative e/o i soci delle stesse obbligati alla restituzione del capitale finanziato in capo ai quali risultino eventi negativi dalla visura ordinaria nella banca dati LINCE CERVED GROUP a fronte di un debito nei confronti di terzi del quale non sia dimostrato il regolare rispetto del piano di rimborso;
- le cooperative che, al momento della definizione dell'istruttoria, non siano in regola con i versamenti relativi ad imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali;
- le imprese cooperative che abbiano ricevuto, nell'arco di tre esercizi finanziari, altro contributo comunitario, nazionale o regionale in regime "de minimis" che, cumulato a quello richiesto, superi la soglia massima prevista da tale regime, pari a Euro 200.000.

I finanziamenti di cui al presente intervento non possono essere concessi ad imprese in difficoltà.

Art. 5 – Settori di Attività Economica

I settori di attività considerati ammissibili per l'accesso al contributo sono tutti i settori previsti dai regolamenti comunitari applicabili, fatte salve le eccezioni riportate nell'articolo 4 o eventuali ulteriori limitazione stabilite negli Avvisi.

Sono da considerarsi prioritarie, in coerenza con quanto previsto dal Piano Operativo, le attività che rientrano nelle seguenti categorie:

- turismo;
- attività di biblioteche, archivi, gestione aree archeologiche, musei ed altre attività culturali;
- tutela dell'ambiente;
- energie rinnovabili;
- welfare;
- manifatturiero;
- ICT (servizi multimediali, informazione e comunicazione).

Art. 6 – Spese Ammissibili

Sono ammissibili al finanziamento, conformemente alle finalità previste dal Fondo Sociale Europeo, di cui al Regolamento (CE) 1081/2006, dal POR Sardegna 2007-2013 e coerentemente con il Regolamento (CE) 1083/2006, con il Regolamento “*de minimis*”, con il Regolamento 651/2014 e con la normativa comunitaria in materia di strumenti di ingegneria finanziaria:

1. le spese per investimenti fissi limitatamente a macchinari, impianti, attrezzature, mezzi mobili, opere murarie per adeguamento e messa a norma degli opifici, direttamente connesse all'attività d'impresa nel limite del 50% dell'ammontare del prestito concesso;
2. le spese per l'inserimento di un temporary manager nel limite del 25% dell'ammontare del prestito concesso.
3. le spese connesse all'incremento del fabbisogno di capitale circolante.

Sono escluse dal finanziamento le spese relative a mezzi di trasporto merci su strada da parte di imprese che effettuano il trasporto di merci su strada per conto terzi.

L'acquisto di autovetture/ automezzi è ammissibile limitatamente ai mezzi strettamente funzionali all'attività d'impresa.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 11.2 del Regolamento CE 1081/2006 e dell'art.7 del Regolamento CE 1080/2006, sono **escluse** le seguenti tipologie di spese:

- gli interessi passivi;
- l'imposta sul valore aggiunto recuperabile.

Art. 7 – Caratteristiche del Finanziamento

Come anticipato nell'art. 1, gli interventi finanziari a carico del Fondo si concretizzeranno nella concessione alla cooperativa di un finanziamento nella forma tecnica del prestito partecipativo aventi le seguenti caratteristiche:

Azione:	Prestiti partecipativi alle società cooperative esistenti, anche neo-costituite, o costituende	Prestiti partecipativi a sostegno di interventi di “Workers buy-out” (Wbo)
Entità:	- Importo minimo: Euro 21.000 - Importo massimo: Euro 120.000	Importo massimo per singolo socio lavoratore: Euro 50.000; l'eventuale apporto dei soci verrà analizzato caso per caso in base all'ammontare del credito richiesto
Durata massima:	60 mesi	massimo 10 anni, con massimo 2 anni di pre-ammortamento

Tasso:	<ul style="list-style-type: none"> - 0% per gli interventi fino Euro 60.000,00 - Per gli interventi di importo superiore a Euro 60.000,00 ad un tasso di interesse fisso pari al 15% del tasso di riferimento europeo vigente alla data dell'istruttoria; in ogni caso il tasso di interesse non potrà essere inferiore allo 0,50% annuo 	Tasso di interesse pari al 15% del tasso di riferimento europeo vigente alla data dell'istruttoria; in ogni caso il tasso di interesse non potrà essere inferiore allo 0,50% annuo
Tasso di mora:	In caso di ritardato pagamento, si applica al beneficiario un interesse di mora pari al tasso legale	
Modalità di pagamento:	SEPA mensile	
Periodo di utilizzo e decorrenza dei pagamenti:	È previsto un periodo di utilizzo delle somme erogate non inferiore a 6 mesi e comunque non superiore a 12 mesi dalla stipula del contratto	
Rimborso in linea capitale	<p>Il rimborso rateale del prestito partecipativo in linea capitale sarà a carico esclusivamente dei soci della società cooperativa beneficiaria che assumeranno il relativo debito con obbligo di provvedere al rimborso in favore del Fondo;</p> <p>alle scadenze mensili previste dal Piano di Ammortamento, i soci rimborseranno al Fondo le rate del debito in linea capitale, ed essi, per le quote rimborsate, si surrogano di diritto nel credito vantato dal Fondo verso la Cooperativa, con l'obbligo di utilizzare le relative poste contabili a loro credito, per aumentare, del corrispondente importo, il capitale sociale ovvero mantenerlo in una posta del patrimonio netto denominata "riserva in conto capitale".</p>	
Pagamento degli interessi:	Il pagamento degli interessi è posto a carico della società cooperativa finanziata, che provvederà mediante SEPA	
Garanzie:	Al momento dell'istruttoria della domanda di prestito partecipativo saranno richieste garanzie personali, anche collettive (parziali o in solido), reali, patrimoniali e finanziarie.	
Altre condizioni:	<p>L'erogazione del prestito partecipativo è preceduta dalla delibera dell'assemblea dei soci della Cooperativa, di aumento del capitale sociale ovvero di costituzione di una riserva di capitale denominata "riserva in conto capitale" da convertire in capitale entro il termine di estinzione dell'intervento;</p> <p><u>in caso di mancato pagamento di rate capitale da parte dei soci, il rimborso dovrà essere effettuato dalla società cooperativa in un'unica soluzione entro la data prevista per l'ultima scadenza</u></p>	



I destinatari potranno scegliere, mediante compilazione degli appositi moduli di scelta, di richiedere che il contributo sia erogato scegliendo una delle seguenti opzioni alternative:

- ai sensi del Regolamento "de minimis", ove ricorrano le condizioni, oppure
- ai sensi dell'art. 14 del Regolamento n. 651/2014, secondo le regole previste da tale regime.

Affinché il finanziamento sia erogato ai sensi dell'art. 14 del Regolamento n. 651/2014, il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico. L'intensità di aiuto in ESL non supera l'intensità massima di aiuto stabilita nella carta degli aiuti a finalità regionale e successive modifiche e integrazioni, in vigore al momento in cui l'aiuto è concesso nella zona interessata.

L'aiuto non può essere cumulato con altri aiuti, anche «de minimis», relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del Regolamento.

Il prestito erogato si configura come aiuto ai sensi del citato Regolamento "de minimis" (CE) n.1407/2013 oppure ai sensi del Reg. (UE) 651/2014. Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento n. 651/2014 e all'art. 4, comma 3 lettera c) del Regolamento (UE) n. 1407/2013, l'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) è calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione del prestito.

Art. 8 – Presentazione delle domande

Per la ricezione delle domande si seguirà una procedura "a sportello".

Le domande di accesso al Fondo potranno essere presentate secondo i criteri indicati nell'avviso pubblicato sui principali quotidiani isolani su base regionale e sui siti della Regione Autonoma Sardegna e della SFIRS SpA.

I soggetti interessati presentano, a pena di esclusione, la domanda tramite la modulistica che verrà reso disponibile sul sito internet della Regione Autonoma Sardegna e della SFIRS SpA a partire dalla data che sarà indicata nell'apposito dispositivo.

La stessa, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, completa della documentazione obbligatoria indicata in calce al modulo di domanda deve essere inviata alla SFIRS SpA, **pena l'esclusione**, esclusivamente a mezzo raccomandata, posta celere con avviso di ricevimento o corriere con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:

Fondo per lo sviluppo del sistema cooperativistico in Sardegna FSE

c/o SFIRS S.p.A.

Via Santa Margherita, 4 – 09124 Cagliari

Ovvero per posta elettronica certificata con firma digitale al seguente indirizzo:

fondofse.sfirs@legalmail.it



In caso di invio cartaceo, deve inoltre essere presentata copia su supporto informatico (CD, DVD o penna USB) della domanda di finanziamento e dei rispettivi allegati.

Non sono ammesse le domande risultate incomplete di tutta la documentazione necessaria e prevista nell'Avviso; la SFIRS SpA dà tempestiva e motivata comunicazione della non ammissione per raccomandata a/r e/o posta elettronica certificata alla Società Cooperativa proponente, e per conoscenza all'Autorità di Gestione FSE.

La SFIRS potrà comunque richiedere in sede di istruttoria ogni documentazione e/o informazione ulteriore rispetto a quella obbligatoria ritenuta necessaria ai fini dell'analisi dell'istanza di prestito partecipativo.

Art. 9 – Istruttoria delle Domande

A seguito della ricezione di tutta la documentazione prevista nell'Avviso, SFIRS svolgerà l'attività di istruttoria per la selezione dei beneficiari, volta alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, alla valutazione tecnico-economica-finanziaria e della cantierabilità dell'azione oggetto della domanda di contributo rimborsabile.

Per la **verifica di ammissibilità** delle istanze si procederà ad accertare i seguenti elementi:

- il rispetto del termine di presentazione delle domande previsto dall'avviso;
- osservanza delle modalità di presentazione della domanda d'intervento;
- presenza della documentazione richiesta e la conformità della medesima alle prescrizioni dell'avviso e alla normativa vigente;
- sottoscrizione e validità di tutta la documentazione presentata in conformità con quanto disposto dall'avviso;
- presenza, da parte dei soggetti, dei requisiti stabiliti nelle presenti Direttive di Attuazione e nell'Avviso;
- assenza di altri casi di esclusione previsti dal precedente art. 4.

Per la valutazione dei progetti si procederà secondo i criteri di selezione riportati nel successivo art.10. Nello specifico, si procederà secondo la seguente modalità:

La SFIRS SpA registra in ordine cronologico le domande pervenute ed effettua l'istruttoria tecnica ed economico-finanziaria di tutte le domande validamente presentate e complete di tutta la documentazione necessaria e prevista nell'Avviso seguendo il medesimo ordine cronologico.

Il prestito partecipativo potrà essere concesso solamente alle Cooperative che presentino il piano di investimenti di cui all'articolo 3 e sarà commisurato alle effettive esigenze di sviluppo quali risultano dalla valutazione della struttura patrimoniale e finanziaria complessiva del richiedente, ad integrazione del capitale sociale e degli eventuali fondi di riserva.

In particolare, per la valutazione del piano degli investimenti si procederà ad accertare:

- la coerenza delle azioni previste rispetto alle finalità del Fondo e al piano complessivo di espansione;

- la pertinenza e congruità delle spese inserite nel *Business plan*; la sostenibilità economico-finanziaria del *Business plan* presentato;
- la consistenza patrimoniale e finanziaria della Cooperativa al fine di valutare la possibilità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalla realizzazione del *Business plan*;
- la capacità dei soci della Cooperativa che assumono l'obbligo di rimborso del capitale finanziato di far fronte ai pagamenti;
- la valutazione dei tempi necessari per l'avvio dell'iniziativa e della "spendibilità" delle risorse.

SFIRS trasmette periodicamente all'Autorità di Gestione un prospetto generale con allegato il modello istruttorio delle domande istruite, siano esse risultate ammissibili o non ammissibili al finanziamento.

L'Autorità di Gestione del POR FSE prende atto delle Relazioni Istruttorie pervenute e adotta la determinazione in merito alla concessione o al diniego del finanziamento nel termine massimo di 30 giorni dalla trasmissione della documentazione di cui sopra.

Art. 10 – Criteri di Selezione

I criteri di analisi dei progetti sono conformi ai "Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo" di cui all'art. 3.2.3 - altre tipologie di incentivo, approvati dal Comitato di Sorveglianza responsabile per il POR FSE.

Nello specifico, i criteri di analisi si articolano come segue:

Criterio	Sub criterio	Punteggio	
Qualità del piano di investimento	Coerenza e fattibilità del piano di investimenti rispetto agli obiettivi del Fondo e del Piano Operativo (capitalizzazione, investimento a carattere innovativo)	Non coerente = 0	Coerente = 20
	Coerenza e fattibilità del piano di investimenti rispetto ai settori prioritari individuati	Non coerente = 0	Coerente = 15
	Sostenibilità tecnico-economica e finanziaria del piano di investimenti anche in termini di avvio delle attività e "spendibilità" delle risorse	Non adeguato= 0	Adeguato= 40
	Consistenza patrimoniale e finanziaria della Cooperativa e capacità dei soci	Non adeguato= 0	Adeguato= 25
	<u>In alternativa:</u> Cooperative che realizzano un'iniziativa di Workers Buy-Out (WBO)	Non rispondente= 0	Rispondente= 25



Il sub criterio relativo alla “consistenza patrimoniale e finanziaria della Cooperativa e capacità dei soci” non sarà adottato nella valutazione dei progetti presentati dalle Cooperative che realizzano un’iniziativa di Workers Buy-Out (WBO), ad ognuna delle quali verranno assegnati 25 punti.

Il punteggio minimo da raggiungere affinché il progetto sia considerato finanziabile è di 60/100, di cui 40 punti derivanti dalla validità tecnico-economica e finanziaria dello stesso.

I progetti finanziabili saranno ammessi a finanziamento fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo l'ordine cronologico di istruttoria.

In nessun caso è prevista la formazione di graduatorie per la concessione dei prestiti partecipativi.

Art. 11 – Concessione del prestito partecipativo ed obblighi del Destinatario

La SFIRS, ricevute le determinazioni di ammissibilità da parte dell'Autorità di Gestione, predisporrà e inoltrerà agli interessati:

- nel caso di non ammissione a finanziamento, le motivazioni dettagliate dall'esclusione dai benefici del Fondo;
- nel caso di ammissione le relative lettere di notifica, contenenti l'importo del prestito partecipativo concesso e tutte le condizioni contrattuali deliberate che verranno trasmesse entro i successivi 20 giorni ai destinatari.

La concessione del prestito partecipativo verrà notificata con apposita nota alla cooperativa ed ai soci accollanti, i quali dovranno inviare entro 10 giorni dalla suddetta notifica, una nota di adesione contenente l'assunzione dei seguenti obblighi:

- per le imprese cooperative costituenti: le stesse dovranno costituirsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di delibera di concessione del finanziamento ed avviare l'attività entro i successivi 3 mesi;
- per le imprese cooperative di nuova costituzione ed inattive: le stesse dovranno avviare l'attività entro 3 mesi dal provvedimento di concessione;
- per le imprese cooperative esistenti: le stesse, qualora abbiano optato per il regime de minimis, dovranno compilare la dichiarazione allegata al presente Avviso nella quale si attesta che gli aiuti de minimis complessivi ricevuti nell'arco di tre esercizi finanziari, comprensivo dell'esercizio in corso e dei due precedenti, non eccedono la soglia stabilita all'art. 3, comma 2 del Regolamento 1407/2013, pari a Euro 200.000,00; qualora, invece, abbiano optato per il regime di aiuti di cui all'art. 14 del Reg. 651/2014, dovranno compilare la relativa dichiarazione e l'allegato sul cumulo degli Aiuti;
- assunzione della delibera dell'assemblea dei soci della Cooperativa, di aumento del capitale sociale ovvero di costituzione di una riserva di capitale denominata “riserva in conto capitale” da convertire in capitale entro il termine di estinzione dell'intervento.
- applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;
- adempiere all'invio delle comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione di rapporti di lavoro ai servizi competenti, secondo quanto definito dal Decreto Interministeriale del 30 Ottobre 2007;

- adempiere alle disposizioni dell'art. 17 della L.68/98 e ss.mm.ii. o attestazione di non assoggettabilità ai sensi della L. n. 247 del 24.12.2007;
- presentare annualmente il certificato di vigenza;
- presentare annualmente la dichiarazione dei redditi della Cooperativa;
- conservare ordinatamente la documentazione probatoria attestante la realizzazione del programma di investimento
- assolvere agli obblighi in materia di informazione e pubblicità degli interventi del POR FSE presenti nel contratto di finanziamento;
- mantenere nell'attivo dell'impresa e nell'unità operativa del beneficiario, per tutta la durata del finanziamento, i macchinari, gli impianti, le attrezzature oggetto dell'iniziativa finanziata, nonché la localizzazione nel territorio regionale.
- completare il programma di investimenti entro 18 mesi dall'erogazione del prestito partecipativo.

Ai sensi dell'articolo 44-bis del DPR 445/2000, (introdotto dall'art. 15, comma 1, lettera d), della legge 183/2011) le informazioni relative alla regolarità contributiva (DURC) sono acquisite d'ufficio dalla SFIRS.

Il beneficiario dovrà altresì attenersi ai seguenti obblighi:

- rendersi disponibile, fino a 3 (tre) anni successivi alla chiusura del programma (2019) a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi per la Regione Sardegna, lo Stato Italiano e l'Unione Europea;
- mantenere la contabilità separata riferita al finanziamento percepito tale da consentire che le spese relative al progetto oggetto del finanziamento siano facilmente riscontrabili da parte degli organismi deputati alla verifica amministrativa in itinere ed ex-post;
- assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche con la presenza del personale interessato;
- agevolare l'effettuazione dei controlli nel corso delle visite ispettive;
- fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste dalla SFIRS e/o dalla Regione Autonoma Sardegna entro i termini fissati.

Art. 12 – Erogazione del prestito partecipativo

L'erogazione del finanziamento avverrà tramite bonifico bancario in un'unica soluzione successivamente alla stipula del contratto.

Art. 13 – Incasso e recupero del prestito partecipativo

La SFIRS provvederà all'incasso delle rate di rimborso del prestito partecipativo erogato, ripristinando la disponibilità del Fondo per nuove operazioni di prestito partecipativo.

Nel caso di inadempienza da parte dei beneficiari, SFIRS, dovrà curare e porre in essere ogni opportuna e necessaria iniziativa per il recupero dei crediti in via amministrativa, in conformità ai criteri, modalità e tempi normalmente adottati per il realizzo dei crediti bancari. Nel caso di mancato pagamento di tre rate consecutive, nel caso di fallimento dell'attività imprenditoriale finanziata o nei casi in cui per eventi di natura particolare o generale lo ritenga opportuno e necessario, SFIRS porterà la pratica all'attenzione dell'Autorità



di Gestione informandola in merito alla sussistenza o meno dei presupposti per l'avvio della procedura di revoca dei finanziamenti concessi e formulando una proposta in merito. L'Autorità di Gestione provvederà ad avviare le opportune azioni di recupero del credito, in coerenza con quanto previsto dalle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 28/33 del 24.6.2011 e modificata e integrata dalla Delib. G.R. n. 38/11 del 30.09.2014 (Allegato 1 "Vademecum - Direttive e linee guida per il recupero e la riscossione dei crediti regionali e per l'eventuale dichiarazione di inesigibilità").

Art. 14 – Monitoraggio e verifiche

La SFIRS SpA assicura per la durata del prestito partecipativo la verifica delle spese finanziate e sostenute, la verifica del rispetto degli obblighi assunti dal destinatario all'atto della concessione del finanziamento e qualsiasi altra verifica che riguardi aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici in conformità alle necessità dell'Autorità di Gestione. La SFIRS SpA assicurerà inoltre la verifica, conservazione e custodia dei seguenti documenti, necessari al corretto monitoraggio dell'operazione rispetto alla normativa applicabile ai Fondi Strutturali:

- domande di prestito partecipativo presentate dai destinatari finali complete della documentazione di supporto (*Business plan*, budget previsionali, altre informazioni richieste dal Soggetto Gestore tramite il modulo di presentazione della domanda);
- dichiarazioni rilasciate dai destinatari in merito agli aiuti *de minimis*/Reg. 651/2014 percepiti;
- atti di concessione del prestito partecipativo sottoscritti dal destinatario e relative condizioni contrattuali;
- documentazione probatoria dell'effettivo utilizzo dell'investimento concesso al destinatario per gli scopi indicati dallo stesso nella domanda di prestito partecipativo e nel *Business plan* presentato.

Art. 15 – Revoca

L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e nel contratto determina la revoca del prestito partecipativo e l'avvio della procedura di recupero dello stesso.

Cagliari,

Regione Autonoma Sardegna

Autorità di Gestione del POR FSE

Eugenio Annicchiarico

Per accettazione

Il Project Manager della SFIRS

Ignazio Carta